

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2013

8^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione

[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [SACCONI](#), avverte che le senatrici Favero e Spilabotte hanno aggiunto la firma all'emendamento 11.62, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, e che i senatori Vattuone, Susta, Casini, Romano, Giannini, D'Onghia, Di Maggio, Di Biagio e Merloni hanno aggiunto la firma all'emendamento 10.20, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri. Ricorda che la seduta odierna sarà conclusa con gli interventi di replica dei relatori e del Governo, propone la sconvocazione della seduta antimeridiana di domani, la conferma di quella prevista per le ore 14, riservandosi, con il consenso dei Gruppi, di richiedere l'autorizzazione a poter proseguire i lavori in concomitanza con la seduta dell'Assemblea, compatibilmente con la fase di votazione in Aula, e la convocazione di un'ulteriore seduta nella giornata di lunedì pomeriggio. Tale calendario risponde all'obiettivo di avviare l'esame in Assemblea rispettando il calendario già definito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Dopo un intervento del senatore SERAFINI (Pdl) il presidente Sacconi ricorda che le decisioni dei capigruppo hanno già tenuto in parte conto delle esigenze delle Commissioni riunite.

Il senatore [TREMONTI](#) (GAL) ritiene dirimente, rispetto alla discussione sui tempi, conoscere l'orientamento a modificare o meno il testo del decreto-legge.

Il presidente [SACCONI](#) risponde positivamente sul punto.

La senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut), pur lamentando la ristrettezza dei tempi, propone di prevedere una seduta per venerdì pomeriggio.

Il senatore [SCIASCIA](#) (Pdl) ritiene opportuno convocare anche una seduta notturna.

Il senatore [Mauro Maria MARINO](#), presidente della 6^a Commissione, concorda con il presidente Sacconi che l'orientamento delle Commissioni riunite è quello di apportare modifiche al testo, considerando, viceversa, eccezionale l'approvazione senza modifiche del decreto-legge n. 54, attesa una esplicita richiesta del Governo e una sostanziale condivisione degli obiettivi di quel provvedimento. Pur comprendendo le perplessità dei commissari, atteso che le decisioni della Conferenza dei capigruppo possono essere solo in parte orientate dai Presidenti di Commissione e che, a tal fine, appare più rilevante il ruolo dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione, propone ai Gruppi di segnalare gli emendamenti di maggior rilievo per consentire una maggiore speditezza dei lavori.

Il presidente [SACCONI](#), dopo un ulteriore intervento del senatore [SCIASCIA](#) (Pdl), che richiama l'esigenza di modificare il calendario dell'Assemblea, conferma il calendario già definito.

Si passa quindi al seguito degli interventi in discussione generale, con facoltà di illustrare gli emendamenti di maggiore rilievo.

Il presidente [SACCONI](#) avverte che gli emendamenti 7.80 e 11.64 sono stati riformulati con un Testo 2 e che sono stati presentati 79 subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dai relatori, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Interviene quindi il senatore [TREMONTI](#) (GAL), in riferimento all'emendamento 11.2, osservando criticamente che dall'inizio della legislatura il Governo è intervenuto sull'imposta municipale propria e sull'IVA con delle misure di mero rinvio, trascurando oltretutto gli effetti negativi sull'economia reale delle disposizioni di copertura degli oneri finanziari conseguenti a tali rinvii. La situazione di stallo della politica economica che ne deriva appare paradossale rispetto alle condizioni già gravi, ma sicuramente in peggioramento, della realtà economica, che dovrebbero suggerire interventi a carattere strutturale di ben altra portata. Rispetto alle misure governative su IMU e IVA, l'emendamento proposto ne amplia l'efficacia temporale e quindi, seppur nella logica del rinvio più

ampio, si muove nella consapevolezza di dover intervenire con una portata finanziaria ben diversa. Per quanto riguarda l'imposta municipale propria ricorda che il decreto-legge n. 54 ha sostanzialmente previsto che il 16 settembre, in assenza di una riforma complessiva, i contribuenti debbano versare la rata sospesa: esprime il convincimento che entra tale data non sarà ragionevole prospettare un intervento organico e che quindi è facile ipotizzare un'ulteriore proroga. Alla incertezza normativa si aggiungono quindi gli effetti negativi delle disposizioni di copertura. L'emendamento da lui presentato, si muove con una logica diversa e, pur volendo accogliere alcuni rilievi di carattere redazionale, appare appropriato sia sul fronte tributario che per quanto riguarda gli effetti finanziari del pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione. Sotto tale profilo, l'emendamento stima un incremento del gettito IVA derivante dall'erogazione dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, che avvengono in regime di sospensione di imposta. Al pagamento delle fatture quindi corrisponde un incremento dell'IVA. Una diversa lettura degli effetti in termini di cassa del pagamento dei debiti non solo non appare corretta, ma induce ad ipotizzare una opacità delle stime del Governo e una non veridicità della contabilità pubblica. Inoltre un'eventuale non registrazione dell'incremento del gettito IVA al solo scopo - cautelativo - di fare fronte alla drastica flessione del gettito IVA dei mesi scorsi dovrebbe essere formalmente resa pubblica e successivamente tradotta in norma. Conclude il proprio intervento sollecitando il Governo ad abbandonare la politica del rinvio ed assumere con maggiore decisione interventi in grado di invertire la recessione.

La senatrice [BELLOT](#) (*LN-Aut*) condivide le osservazioni e le sollecitazioni del senatore Tremonti, sottolineando come l'accelerazione e la concitazione dei lavori parlamentari non sembra coincidere con la valutazione di misure strutturali e realmente efficaci. Si sofferma quindi ad illustrare le proposte della propria parte politica finalizzate ad evitare che il rinvio dell'incremento dell'IVA - misura certamente dovuta e condivisibile - sia finanziato attraverso un ulteriore incremento del prelievo a titolo di IRPEF e IRES. L'emendamento 11.53 recupera dalla riduzione dei fondi FAS la necessaria copertura finanziaria. In prospettiva, ritiene essenziale rivedere la composizione dei beni e servizi cui applicare le diverse aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti presentati dalla propria parte politica.

Il senatore [LEPRI](#) (*PD*), sottolineando il rilievo dello sviluppo dell'economia civile anche in termini occupazionali, illustra congiuntamente una serie di emendamenti di cui è primo firmatario riferiti all'articolo 3, rimarcando come l'economia degli organismi di volontariato e di *no profit*, con particolare riferimento alla valorizzazione dei beni pubblici, costituisca un settore di grande rilievo sia in termini economici che in termini sociali. A tale proposito, rimarca l'emendamento che elimina l'incremento dell'aliquota IVA sui servizi erogati dalle cooperative sociali.

Il presidente [SACCONI](#) (*PdL*) richiama i contenuti del rapporto OCSE recentemente diffuso, che testimoniano come il mercato del lavoro in Italia, che fino al 2012 ha registrato un andamento negativo più contenuto rispetto alla media dei Paesi europei, abbia registrato nell'ultimo anno la più forte accelerazione a carattere negativo, attestandosi su un punto al di sotto della media dei Paesi europei. Anche alla luce del secondo rapporto ISFOL si evince inoltre che la legge Fornero ha avuto effetto prociclico, accelerando dunque il ciclo negativo del mercato del lavoro: si sarebbe dovuta approvare in tempi diversi e soprattutto in presenza di una diversa condizione del mercato del lavoro. Ciò dà ragione delle posizioni assunte dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, che, tutte, hanno espresso a suo tempo un giudizio negativo sulla legge n. 92, ribadendolo in occasione delle audizioni svoltesi con riferimento al disegno di legge in esame, nel corso delle quali hanno esplicitamente e concordemente sollecitato correzioni a quella legge. In questo senso, occorre essere consapevoli che per l'Italia l'Esposizione universale può rappresentare un grande catalizzatore, creando in tutte le aree del Paese la volontà di cogliere questo appuntamento come una occasione di accoglienza di flussi straordinari di visitatori e di eccezionale vetrina del commercio globale. Sono queste le ragioni che hanno determinato, in particolare, la presentazione dell'emendamento 01.1, contenente misure di carattere straordinario e temporaneo. Nelle condizioni economiche attuali è infatti opportuno fare tutto ciò che è possibile per creare lavoro, privilegiando un approccio a carattere pragmatico e irreversibile.

Molti emendamenti presentati al disegno di legge in esame appaiono essenzialmente mirati ad una più funzionale regolazione delle realtà piccole e medie, talora troppo spesso enfatizzate e con riferimento alle quali i meccanismi della legge 92 hanno prodotto effetti non positivi. Ulteriori considerazioni attengono alle tematiche dell'apprendistato. A tale proposito egli segnala l'esigenza di garantire la massima integrazione tra l'approccio teorico e l'esperienza pratica, in modo da consentire l'affermazione di competenze che altrimenti non si erano prodotte e auspica che l'istituto non risulti penalizzato sotto il profilo degli incentivi. L'alternanza tra scuola e lavoro andrebbe semmai ampliata, partendo dai 14 anni di età. Quanto alla cosiddetta garanzia giovani, ogni stanziamento andrà finalizzato alla effettiva inclusione nel mercato del lavoro. Dopo aver lamentato

la grave frammentazione delle competenze in materia di servizi determinatasi dal consegnare alle province i Centri per l'impiego, ricorda che all'origine della scelta della cosiddetta *social card* ci fu la considerazione che i livelli di povertà non possono essere individuati a livello centrale né attraverso parametri astratti: piuttosto, vanno individuati in prossimità, attraverso parametri relazionali, e contrastati mobilitando il territorio nelle sue varie espressioni, affiancando al sussidio economico tutta quella diffusa rete di volontariato che ne garantisce l'integrazione con efficaci forme di vicinanza emotiva. Auspica conclusivamente che il provvedimento giunga alla rapida conclusione, pur se il rinvio al confronto con le parti sociali, dopo che più volte è stato evocato l'avviso comune in ordine alla possibile adozione di misure a carattere straordinario, rischia di vanificarne ogni effetto.

Il presidente [SACCONI](#), dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La senatrice [GATTI](#) (PD), relatrice per la 11^a Commissione, dopo aver ricordato il carattere parziale e limitato del decreto-legge, anche dal punto di vista delle risorse finanziarie si sofferma sulle questioni che potranno costituire oggetto di modifiche o di esame approfondito da parte delle commissioni riunite, insistendo sui vincoli di carattere finanziario e normativo che potranno influenzare le decisioni. A suo parere, gli emendamenti che prevedono lo snellimento delle procedure e l'accesso agli incentivi vanno in una direzione condivisibile. Per quanto riguarda l'apprendistato, esprime perplessità per l'abbassamento a 14 anni del limite di età inferiore, mentre invece sui contratti di lavoro ricorda le osservazioni formulate nel corso dell'audizione della Banca d'Italia. Anche per quanto riguarda le garanzie ai giovani appare opportuno concentrare le risorse disponibili. Per quanto concerne tutta una serie di ulteriori problematiche, o di emendamenti che introducono questioni di grande rilievo, come ad esempio il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione, l'apprezzamento per il rilievo delle osservazioni svolte non va disgiunto dalla opportunità di rinviare tali questioni all'esame della legge di stabilità.

Il senatore [SCIASCIA](#) (PdL), relatore per la 6^a Commissione, rimarca il carattere certamente complesso e in parte di difficile lettura del decreto-legge ricordando tra l'altro il contenuto non certo omogeneo dell'articolo 11 che contiene anche le norme di carattere fiscale. Per quanto riguarda l'incremento della percentuale dell'acconto per le imposte 2014 non sembrano emergere ipotesi alternative, ma ribadisce l'auspicio che il Governo confermi definitivamente il blocco dell'incremento delle aliquote IVA.

Il sottosegretario DELL'ARINGA svolge una serie di considerazioni sul ruolo e sull'efficacia delle politiche del lavoro sottolineando, da un lato, che esse sono parte integrante di una politica finalizzata a combattere la disoccupazione e, dall'altro, che un corretto funzionamento del mercato del lavoro migliora certamente l'efficienza dell'allocazione delle risorse e ha un impatto positivo anche del fronte occupazionale. Il decreto-legge reca misure su una pluralità di campi, perché il Governo ha scelto di intervenire su materie anche disomogenee, nella convinzione che gli incentivi, la formazione professionale, i servizi all'impiego, la materia previdenziale, la semplificazione delle Srl, contribuiscono, ognuna per la propria parte, a conseguire l'obiettivo di ridurre la disoccupazione. Il provvedimento presenta quindi, per sua natura, un carattere complesso e disomogeneo frutto di una precisa scelta del Governo. Del resto, la richiesta di intervenire su molte misure adottate dal precedente Governo, non sembrano tener conto della appropriatezza e della adeguatezza di tale misure, che sono state adottate anche in una condizione emergenziale. Conclude dichiarando la disponibilità del Governo a valutare emendamenti migliorativi in linea con l'obiettivo fondamentale di incrementare l'occupazione, ma richiama l'esigenza che tale notifica presenti un carattere equilibrato nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [SACCONI](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [890](#)

7.80 (testo 2)

[SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione o della sottocommissione, di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, il datore di lavoro, a pena di inefficacia del

licenziamento, deve richiedere alla Direzione territoriale del lavoro, nel termine perentorio di tre giorni, una nuova convocazione per un ulteriore incontro."».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso 6, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. Nell'ipotesi di cui al comma 3-bis il termine di venti giorni di cui al precedente periodo decorre dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la nuova convocazione per l'ulteriore incontro. E' comunque fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. ».

11.64 (testo 2)

[SANGALLI](#), [SANTINI](#)

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 22, capoverso «Art. 62-quater»:

- *dopo il comma 1 inserire il seguente «1-bis. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per la produzione di prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le produzioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della salute»;*

- *al comma 2 dopo le parole:* «del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.» *aggiungere le seguenti:* «Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti»;

- *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta»;

- *al comma 7 sopprimere le parole:* «o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3» e *successivamente sopprimere le parole:* «in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e».

b) all'articolo 12, comma 1 :

1) *sostituire le parole:* «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* « a 598,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 354,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 95,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 45,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

2) *all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole:* «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «a 241 milioni di euro per l'anno 2014 e a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.500/1

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 1.500, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0-a) al comma 1, sostituire le parole: "fino a 29" con le seguenti: "fino a 35"».

1.500/2

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 1.500, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0-a) al comma 1, sostituire le parole: "fino a 29" con le seguenti: "fino a 32"».

1.500/3

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: "29 anni", con le seguenti: "35 anni";
a-ter) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed abbiano un'età compresa tra i 29 e i 35 anni"».

1.500/4

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: "29 anni", con le seguenti: "35 anni"»

1.500/5

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "sei mesi", con le seguenti: "tre mesi"».

1.500/6

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, sopprimere la lettera b)».

1.500/7

[BULGARELLI](#), [CATALFO](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o siano laureati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno tre mesi."».

1.500/8

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) al comma 5, sostituire le parole: ` di cui ai commi 2 e 3 ', con le seguenti: ` di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3) ' "».

1.500/9

[RITA GHEDINI](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) siano gli unici soggetti in condizioni di occupabilità di un nucleo familiare composto, oltre che dagli stessi, anche da uno o più soggetti a carico."».

1.500/10

[BAROZZINO](#), [URAS](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, sopprimere le parole da: "che rientrino fino alla fine del comma" ».

1.500/11

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 2, sostituire le parole: "tra i 18 e i 29" con le seguenti: "tra i 18 e i 35"».

1.500/12

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 2 sostituire le parole: "tra i 18 e i 29" con le seguenti: "tra i 18 e i 32"».

1.500/13

[BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il cui reddito complessivo, calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sia inferiore a 13.402,68 euro;"».

1.500/14

[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CATALFO](#), [BENCINI](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "vivano soli", aggiungere la seguente: "o";».

1.500/15

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 1.500, lettera c), capoverso 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «posti in essere nei sei mesi precedenti l'assunzione».

1.500/16

SANTANGELO, BULGARELLI

All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. L'incentivo è pari a:

a) metà della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno;

b) un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.

4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:

a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);

b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b)"».

b) la lettera f) è sostituita con la seguente:

«f) al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) nella misura di 56 milioni di euro per il 2013, di 43 milioni di euro nel 2014 e di 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis."».

c) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: 'Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg' e le parole: 'Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg'"».

1.500/17

ORELLANA, BULGARELLI

All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, sostituire le parole: "per un periodo di 12 mesi" con le seguenti: "per un periodo di 36 mesi"»;

b) la lettera f), è sostituita con la seguente:

"f) all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 'dello 0,2 per cento', sono sostituite dalle seguenti: 'dell'1 per cento'. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari-derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto."».

1.500/18

MUNERATO, BELLOT

All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, sostituire le parole: "di 18 mesi" con le seguenti: "di 24 mesi"».

1.500/19

PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, dopo le parole: "deve comunque corrispondere", aggiungere le seguenti: "entro un mese"».

1.500/20

PUGLIA, BULGARELLI

All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, dopo le parole: "deve comunque corrispondere", aggiungere le seguenti: "entro la fine dello stesso mese"».

1.500/21

[MUNERATO, BELLOT](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, sostituire le parole: "di 12 mesi" con le seguenti: "di 18 mesi"».

1.500/22

[PUGLIA, BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, sostituire le parole: "all'assunzione", con le seguenti: "al mese in cui è stata effettuata l'assunzione".».

1.500/23

[PUGLIA, BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "numero dei lavoratori", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "a tempo indeterminato"».

1.500/24

[PUGLIA, BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "dei lavoratori a tempo pieno"».

1.500/25

[PUGLIA, BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. L'incentivo spetta nei mesi in cui dalla differenza di cui al comma 6 risulta un valore positivo di almeno 0,51"».

1.500/26

[PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 9, dopo le parole: "allo scopo" aggiungere le seguenti: "di assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1,"».

1.500/27

[PUGLIA, BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) sopprimere il comma 10;

d-bis) sopprimere il comma 11;».

1.500/28

[MUNERATO, BELLOT](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 12, sostituire le parole: "le regioni del Mezzogiorno" con le seguenti: "i territori della Macroregione Padano-Alpina"».

1.500/29

[MUNERATO, BELLOT](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 12, sostituire le parole: "del Mezzogiorno" con le seguenti: "il cui rapporto gettito Irpef-trasferimenti statali è superiore alla media nazionale"».

1.500/30

[CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

All'emendamento 1.500, sopprimere la lettera f).

1.500/31

[PUGLIA, BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le domande pervenute prima della comunicazione di cui al periodo precedente e per le quali non è possibile erogare l'incentivo devono essere comunque acquisite dall'INPS e, in caso di rifinanziamento delle risorse dell'incentivo di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza rispetto alle nuove domande"».

1.500/32

[BULGARELLI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso l'INPS è tenuto a corrispondere l'incentivo a tutti i datori di lavoro che abbiano presentato domanda valida prima della comunicazione di cui al periodo precedente"».

1.500/33

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) al comma 14, sopprimere le parole da: "e, nel caso", fino alla fine del comma».

1.500/34

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) al comma 15, sostituire le parole: "anche non rientranti nel Mezzogiorno" con le seguenti: "rientranti nei territori della Macroregione Padano-Alpina"».

1.500/35

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) al comma 15, sostituire le parole: "30 giugno 2015", con le seguenti: "30 giugno 2014"».

1.500/36

[BULGARELLI](#)

All'emendamento 1.500, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) al comma 17, dopo le parole: "requisiti aggiuntivi", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o comunque più favorevoli"».

2.501/1

[BAROZZINO](#), [URAS](#)

All'emendamento 2.501, sostituire la parola: «comprensivo» con «esclusione»

5.500/1

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 5.500, al capoverso: «al comma 2» premettere il seguente: «al comma 1», dopo le parole: «è istituita» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza-pubblica».

Conseguentemente aggiungere i seguenti capoversi:

a) al comma 3, sopprimere le parole: «ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione»;

b) il comma 4 è soppresso.

7.500/1

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 7.500, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0-a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;

2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;

4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto."».

7.500/2

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 7.500, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0-a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui al Capo III della legge n. 92 del 2012 ai dipendenti pubblici."».

7.500/3

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

All'emendamento 7.500, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0-a) al comma 1, capoverso b) dopo le parole: "sul piano nazionale", aggiungere le seguenti: "e/o territoriale"».

7.500/4

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 7.500, sopprimere la lettera a).

7.500/5

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente:

'10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono dell'ASpI di cui al comma 1 è concesso, per le prime quattro mensilità di retribuzione corrisposte al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile usufruita dal lavoratore. Il contributo è riconosciuto anche al datore di lavoro che assuma alle stesse condizioni del presente comma un lavoratore che usufruisce della Mini Aspi di cui al comma 20 e che, pur avendo già esaurito al momento dell'assunzione il diritto al sussidio, sia disoccupato da meno di quattro mesi. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostantive'. " "

b) sopprimere le lettere b) e c);

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

'7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: 'Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg' e le parole: 'Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg' sono sostituite dalle seguenti: 'Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg'."».

7.500/6

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, apportare le seguenti modificazioni:

«a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 5, lettera b), al capoverso '10-bis' è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20 per cento nel caso di assunzioni effettuate da microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003'";

b) sopprimere le lettere b) e c);

c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

'7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg'."».

7.500/7

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, apportare le seguenti modificazioni:

«a) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) al comma 2, lettera b), al capoverso '10-bis' aggiungere, in fine, il seguente periodo: 'Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20 per cento nel caso di assunzioni effettuate da piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2003.'";

b) sopprimere le lettere b) e c);

c) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

'7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

7.500/8

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro)

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro la sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

4-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";

b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

4-*quater*. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4-*quinquies*. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni."

4-*sexies*. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola "soggettivo" è abrogata"».

7.500/9

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) il comma 1, è sostituito con il seguente:

"1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

` a) all'articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. ";

b) all'articolo 5:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

2) al-comma 4-*bis*, sono abrogate le seguenti parole: "e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-*bis*, è inserita la seguente: "c-*ter*) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

2) il comma 6 è abrogato".

a-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato."».

7.500/10

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati».

a-*bis*) al comma 2, sopprimere la lettera b);

a-*ter*) sopprimere il comma 3;

a-*quater*) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2);».

7.500/11

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

a-bis) al comma 1, alla lettera c), sopprimere il numero 1)».

7.500/12

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, sopprimere la lettera a)».

7.500/13

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, lettera a), capoverso "1-bis", lettera a), sopprimere le parole da: ", sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

7.500/14

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, lettera a), capoverso "1-bis", lettera a), sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "sei mesi"».

7.500/15

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, lettera a), capoverso "1-bis", sopprimere la lettera b)».

7.500/16

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, lettera a), capoverso "1-bis"; lettera b) le parole da: ", anche aziendali," sono soppresse».

7.500/17

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)».

7.500/18

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, lettera a), capoverso "2-bis", sostituire la parola: "quattrocento", con la seguente: "duecentocinquanta";».

7.500/19

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, sopprimere la lettera b)».

7.500/20

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, sopprimere le lettere c) e d);».

7.500/21

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, sopprimere la lettera e);».

7.500/22

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

"f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo dei buoni orari di cui al periodo precedente

non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1)».

7.500/23

[SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4, capoverso "6", sostituire le parole: "all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92", con le seguenti: "all'articolo 2, comma 34, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92"».

7.500/24

[SANTANGELO](#), [CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: '3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la Direzione territoriale del lavoro trasmette una nuova convocazione alle parti per un ulteriore incontro da svolgersi nel termine perentorio di sette giorni. Qualora la Direzione territoriale non provveda entro tale termine, il datore di lavoro, a pena di nullità del licenziamento, deve richiedere alla Direzione territoriale del lavoro, nel termine perentorio di tre giorni, una nuova convocazione. '

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: '6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. Nell'ipotesi di cui al comma 3-bis il termine di venti giorni di cui al precedente periodo decorre dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la nuova convocazione per l'ulteriore incontro. E' comunque fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.' "».

7.500/25

[CATALFO](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1)».

7.500/26

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2)».

7.500/27

[BAROZZINO](#), [URAS](#)

All'emendamento 7.500, alla lettera b) sostituire le parole: «settanta per cento» con «trenta per cento».

Alla lettera d) capoverso 5-ter) sopprimere le parole: «non regolamentare».

7.500/28

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il beneficio compete, entro i limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti d'importanza minore ("de minimis"), di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle assunzioni di lavoratori che hanno fruito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) per un periodo inferiore a sei mesi. Il beneficio di cui ai periodi precedenti non è cumulabile con ulteriori contributi della medesima tipologia".».

7.500/29

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 2, il comma 31, è sostituito con il seguente:

'31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.'";».

7.500/30

[PUGLIA, BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.500, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 2, il comma 31, sostituito con il seguente:

'31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi interi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30'."».

7.500/31

[MUNERATO, BELLOT](#)

All'emendamento 7.500, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«e) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis. - 1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;

b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 2 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui al presente articolo e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo, comunica per scritto al lavoratore:

a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al presente articolo la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

7. La retribuzione di cui al comma 6 del presente articolo non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni; di cui al medesimo comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento delle retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 26 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

- a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;
- b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;
- c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

12. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge."».

8.500/1

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 8.500, lettera b), sopprimere le parole: «il Ministero dell'interno»,».

11.0.500/1

[ORELLANA](#)

All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, dopo le parole: «danni diretti», inserire le seguenti: «e indiretti».

Consequentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la tipologia dei danni», inserire le seguenti: «, diretti e indiretti»,».

11.0.500/2

[GIOVANARDI](#)

All'emendamento 11.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tale decisione deve trovare applicazione anche per le imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza alla calamità naturale che ha colpito l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia nel maggio 2012».

11.0.500/3

[ORELLANA](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», al comma 2, sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».

Consequentemente, al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».

11.0.500/4

[ORELLANA](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», al comma 2, sopprimere le parole:

«all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),».

Consequentemente, al comma 4, sostituire le parole: «l'INPS e l'INAIL» con le seguenti: «, di concerto con l'INPS e l'INAIL».

11.0.500/5

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#)

All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Qualunque ente pubblico sia già in possesso, per qualunque motivo, della documentazione richiesta ai beneficiari dal comma 2, o di parte della stessa, la trasmette agli enti di cui al medesimo comma 2.».

11.0.500/6

[BLUNDO](#), [ORELLANA](#), [PUGLIA](#), [CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#)

All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», al comma 6, sopprimere la lettera b).

11.0.501/1

[BELLOT](#), [MUNERATO](#)

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «l'8 per cento per gli anni 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 ed l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014».

11.0.501/2

[BELLOT](#), [MUNERATO](#)

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014», con le seguenti: «l'8 per cento a partire dall'anno 2012».

11.0.501/3

[BELLOT](#), [MUNERATO](#)

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento» con le parole: «10 per cento» e le parole: «6 per cento» con le parole: «8 per cento».